

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
DEL COMUNE DI SOZZAGO**

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.6 del 09/04/2026)

INDICE

- Art. 1 – Finalità
 - Art. 2 – Definizione di spesa di rappresentanza
 - Art. 3 – Tipologia delle spese di rappresentanza
 - Art. 4 – Casi di inammissibilità delle spese di rappresentanza
 - Art. 5 – Stanziamento di bilancio e procedure di spesa
 - Art. 6 – Anticipazione economale
 - Art. 7 – Trasparenza e pubblicità
 - Art. 8 – Disposizioni finali
-

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le spese di rappresentanza che l'Amministrazione comunale può sostenere, nell'ambito dei fini istituzionali, al fine di garantire una positiva immagine dell'ente, sia all'interno della propria organizzazione, sia nell'opinione pubblica.
 2. L'assunzione di spese di rappresentanza è autorizzata nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento, in conformità ai principi di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e all'art. 7 del medesimo decreto, che riconoscono agli enti locali potestà regolamentare nelle materie di propria competenza.
 3. Le spese di rappresentanza devono rispettare i limiti di contenimento della spesa pubblica previsti dalla normativa vigente.
-

Art. 2 – Definizione di spesa di rappresentanza

1. Ai sensi del presente regolamento, sono spese di rappresentanza quelle effettuate a scopo promozionale per accrescere o mantenere il ruolo, il decoro, il prestigio e la reputazione dell'ente verso l'esterno.
2. Le spese di rappresentanza devono necessariamente inerire ai fini istituzionali dell'ente e rivestire i caratteri dell'ufficialità, solennità, trasparenza, pubblicità, sobrietà e congruità.
3. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione connessi al ruolo istituzionale dell'ente e a doveri di ospitalità, specie in occasione di:
 - visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere;
 - cerimonie e ricorrenze ufficiali;
 - incontri, convegni, congressi, manifestazioni o iniziative organizzati direttamente dall'ente o da altre Amministrazioni o soggetti, cui l'ente partecipi in veste istituzionale.

4. Rientrano inoltre quelle sostenute per l'organizzazione e la gestione di manifestazioni dirette a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente, inteso quale elevata considerazione del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, anche internazionale.
 5. Costituiscono altresì spese di rappresentanza quelle connesse a servizi e prestazioni in occasione di attività e iniziative all'interno dell'ente nelle quali siano coinvolti uno o più organi del Comune.
-

Art. 3 – Tipologia delle spese di rappresentanza

1. Costituiscono spese di rappresentanza quelle relative alle seguenti attività, prestazioni e iniziative:
 - a) colazioni di lavoro e consumazioni varie a favore di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di enti e associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva, oltreché di personalità di rilievo negli stessi settori, purché si tratti di eventi aventi risonanza e importanza pubblica;
 - b) iniziative di promozione, anche all'estero, di attività imprenditoriali e prodotti di eccellenza locali, nell'ambito di politiche di sviluppo economico del territorio;
 - c) gemellaggi e rapporti istituzionali di collaborazione con altre città, regioni o stati;
 - d) omaggi a favore di soggetti non facenti parte dell'Amministrazione comunale, particolarmente qualificati in quanto rappresentativi dell'ente o organismo al quale appartengono, in occasione di particolari e significative ricorrenze;
 - e) accoglienza e ospitalità a favore di partecipanti (relatori o conduttori), e personalità, nell'ambito di mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative similari, in quanto riferibili ai fini istituzionali dell'ente;
 - f) ogni altra iniziativa che rientri nelle finalità di cui all'art. 2 e che sia adeguatamente motivata con riferimento agli interessi istituzionali dell'ente.
 2. Ogni spesa di rappresentanza deve essere accompagnata da una relazione che illustri:
 - la finalità istituzionale perseguita;
 - il rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa sostenuta;
 - la qualificazione del soggetto destinatario;
 - l'occasione della spesa;
 - il carattere di ufficialità ed eccezionalità dell'evento.
-

Art. 4 – Inammissibilità delle spese di rappresentanza

1. Non rientrano tra le spese di rappresentanza e sono pertanto inammissibili:
 - a) oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
 - b) omaggi e liberalità a favore di amministratori, dipendenti dell'ente ed ex dipendenti collocati in quiescenza, fatta eccezione per il riconoscimento di attività non legate alla funzione prestata per l'ente;
 - c) spese per necrologi o telegrammi effettuate in favore di dipendenti, ex dipendenti o ex amministratori dell'ente, o delle loro famiglie;
 - d) rinfreschi, colazioni di lavoro e bevande in genere per dipendenti e amministratori dell'ente in occasione del normale svolgimento dell'attività lavorativa (commissioni, riunioni di lavoro, seminari, conferenze di servizio);

e) servizi di ristorazione a favore di soggetti politici, sindacali e altri amministratori pubblici, che partecipano a incontri non aventi carattere di rappresentanza, ufficialità e solennità di cui all'art. 2;

f) spese connesse all'attività politica dei partiti, spese per la cura del consenso politico e delle relazioni personali sul territorio, spese per rapporti personali tra consiglieri ovvero per l'organizzazione di iniziative politiche che non trovino nel Comune la fonte di riferimento e di legittimazione;

g) spese destinate a soddisfare la funzione rappresentativa esterna riferibile al singolo amministratore in quanto connesse solo alla proiezione esterna ed alle esigenze di visibilità personale dell'amministratore o del partito di appartenenza;

h) spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrano l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art. 2.

Art. 5 – Stanziamento di bilancio e procedure di spesa

1. Le spese di rappresentanza possono essere autorizzate nei limiti dello stanziamento di bilancio annualmente stabilito, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica; qualora nella seduta di approvazione del bilancio non fosse indicato il limite di cui sopra, non potranno essere autorizzate spese, fino a successivo atto autorizzatorio del Consiglio Comunale.
2. Le spese di rappresentanza sono proposte dal Sindaco che dovrà allegare la relazione prevista dall'art.3 comma 2, atta a dimostrare la coerenza della spesa a quanto previsto dal presente regolamento; il funzionario competente dovrà disporre gli atti conseguenti per impegnare e liquidare la spesa.
3. Il limite di spesa, con riferimento a ogni singolo atto di rappresentanza, è fissato in € 500,00 IVA esclusa.
4. Ogni spesa deve essere corredata da:
 - fattura o documento fiscale equivalente;
 - relazione illustrativa di cui all'art. 3, comma 2;
 - eventuale documentazione fotografica o altra documentazione probatoria dell'evento.

Art. 6 – Anticipazione economale

1. Le spese di rappresentanza, laddove siano presenti esigenze imprevedibili e urgenti adeguatamente motivate, possono essere rimborsate mediante fondo economale.
 2. In tal caso, il modulo di richiesta di rimborso o di pagamento deve essere accompagnato dalla scheda esplicativa di cui all'art. 3, comma 2, con allegata la documentazione giustificativa e fiscale – in originale – della spesa stessa.
 3. Il cassiere economale verifica la completezza della documentazione prima di procedere al rimborso.
 4. In tal caso la spesa non potrà essere superiore ad € 100,00 (IVA compresa) e se ne disporrà il rimborso solo se esistente fondo economale sufficiente; in caso contrario non si potrà disporre il rimborso e il riconoscimento quale spesa di rappresentanza.
-

Art. 7 – Trasparenza e pubblicità

1. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto ai sensi della normativa vigente.
 2. Tale prospetto è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente".
 3. Il prospetto deve contenere, per ciascuna spesa:
 - la data;
 - l'importo;
 - la finalità istituzionale;
 - il beneficiario o l'evento;
 - il soggetto che ha autorizzato la spesa.
 4. La pubblicazione sul sito istituzionale è mantenuta per almeno cinque anni.
-

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di attività amministrativa, rappresentanza e contenimento della spesa pubblica.
2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune.
3. Il regolamento è soggetto a revisione periodica, almeno ogni tre anni, per verificarne l'adeguatezza rispetto all'evoluzione normativa.